

« INEPTIAE IURIS ROMANI »: X

ANTONIO GUARINO

I. LABEONE E GLI SCHIAFFI.

1. — Gloria Galeno, prendendo garbatamente in giro proprio il sottoscritto, ha dedicato nel 1984 alcune fini osservazioni alla « leggenda moderna », che aveva intrappolato anche me, circa la condizione sociale di cavaliere attribuita da alcuni giusromanisti a Lucio Verazio, il famoso « schiaffeggiatore a sensi di legge ». Sono pagine, per chi abbia gusto, che vale la pena di leggere e che mi sono tornate ancora una volta sott'occhio nella recente occasione di una gradita visita che Verazio, Favorino, Labeone e Gellio mi hanno fatto a casa per il tramite di un saggio inviandomi dal giovane e valente studioso Vincenzo Scarano Ussani.

Naturalmente tutti ricordano il famoso passo di Gellio, in cui Favorino di Arelate discute con Sesto Cecilio Africano e giustamente sostiene che le pene pecuniarie fisse sancite dalle antiche leggi sono diventate (per effetto della svalutazione monetaria, è chiaro) tanto irrisorie da perdere ogni funzione deterrente. A conforto della sua tesi, Favorino fa

NOTA. Le precedenti *Ineptiae* sono state pubblicate in *AAP. (Atti Accad. Pontaniana)* 21 (1972) 133 ss., 21 (1972) 145 ss., 28 (1979) 27 ss., 29 (1980) 93 ss., 30 (1981) 7 ss., 31 (1982) 27 ss., 32 (1983) 187 ss., 34 (1986) 65 ss., nonché in *Labeo* 35 (1989) 336 ss. La presente serie è dedicata alla memoria di Gloria Galeno Marzocchi.

¹ Sul tema: G. GALENO, *Verazio il cavaliere*, in *Scr. Guarino* (1984) 1883 ss.; M. BREONE, *Gli schiaffi di Lucio Verazio*, in *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*² (1982) 185 ss.; A. GUARINO, *Giusromanistica elementare* (1989) 246 ss.; A. D. MANFREDINI, « *Quod edictum autem praetorum de aestimandis iniuriis* », in *ACOP*. 5 (1992) 65 ss., spec. 76 ss.; V. SCARANO USSANI, *Gli 'scherzi' di Lucio Verazio*, in *Z. Pap. und Epigr.* 90 (1992) 127 ss., con altra bibliografia. L'edizione qui accolta della « Canzone del guarracino » è quella di: G. DORIA, *Il napoletano che cammina* (1957) 263 ss., spec. 275 ss. Per le consuetudini cavalleresche: J. GELLI, *Codice cavalleresco italiano*¹⁵ (1926) *passim*; L. MICELI, L. SANGIOVANNI, *Codice cavalleresco (napoletano)* (1931) *passim*.

l'esempio dei venticinque assi fissati nel quinto secolo dalle XII tavole per il delitto di *iniuria*, da intendersi nel senso di percossa, e cita testualmente a Sesto Cecilio un apologo scritto da « *Labeo vester* » (dal « Labeone di voi giuristi ») nel suo commento alle leggi decemvirali.

Gell. 20.1.13: ... « *Lucius Veratius fuit egregie homo improbus atque immani vecordia. is pro delectamento habebat os hominis liberi manus suae palma verberare. eum servus sequebatur ferens crumenam plenam assium; ut quemque depalmaverat, numerari statim secundum duodecim tabulas quinque et viginti asses iubebat. propterea ... praetores postea hanc (legem) abolescere et relinqui censuerunt (rell.)* ».

2. — È da supporre che il brano di cui sopra non sia stato riferito a memoria da Favorino, né sia stato mnemonicamente recepito da Gellio in occasione dell'incontro tra il filosofo di Arles e Sesto Cecilio. Nulla peraltro induce a dubitare che le parole che lo integrano siano state scritte effettivamente da Labeone e siano state puntigliosamente trascritte, in un secondo momento, dal grammatico che ce le riferisce (anche se suona un po' strano che un giurista parli di *praetores* decisi nientemeno che ad *abolescere* una legge, sia pure per intendere che essi volevano mettere da parte la *poena* fissa da quella legge prevista).

Ciò dato, prescindendo, come è nel mio carattere (positivo o positivista, non so), da certi trasporti di entusiasmo, nutrito di venerazione, che Labeone suscita, non senza mia invidia, in altri più caldi studiosi. Mi limito a ripetere (scusate se è poco) che il nostro giureconsulto sapeva molto bene il fatto suo, scriveva senza preziosismi in buon latino ed era, per giunta, un uomo di spirito. Quindi, mentre rinnovo l'ennesima volta il mio apprezzamento per l'arguzia e per l'efficacia didattica dell'apologo labeoniano, non mi sento per nulla affatto portato a ritenere che il termine « *crumena* », usato per indicare il *marsupium* del *servus dispensator*, sia un arcaismo indice di una scelta linguistica particolarmente raffinata. Nella *crumena* di Labeone io vedo soltanto una sorridente allusione alla borsa particolarmente capace che lo schiavo di Verazio doveva portare appesa al braccio per contenerci tutti gli assi necessari a finanziare le passeggiate del padrone. E, a proposito di essa, mi viene fatto di ricordare l'augurio di una vita « *non deficiente crumina* » formulato, non certo in termini ricercati, al bambino che porta tra le braccia, nella sua ingenua nenia, dalla giovane nutrice di un'epistola di Orazio (ep. 1.4.11).

Quanto a Verazio, nessuno può dire se sia veramente esistito oppure no e se il comportamento attribuitogli da Labeone sia vero o sia falso. Per ciò che mi riguarda, rifuggendo dall'attribuire immaginosamente a Labeone l'invenzione totale di un *Veratius*, espressione vivente dell'uomo

vecors (cioè « nome proprio dell'uomo senza ragione »), e astenendomi per converso dal credere ciecamente nella storicità del personaggio e dal sistemarlo in un momento preciso degli ultimi due secoli avanti Cristo, io ho scritto, nella mia più recente rivisitazione del passo gelliano: « non è da escludere che lo spunto, e in particolare il nome di Verazio lo schiaffeggiatore, sia reale e che Labeone lo abbia solo enfaticamente per rendere meglio l'idea ».

Sono lieto che queste mie impressioni (del resto, tutt'altro che originali) abbiano trovato conferma nella citata ricerca dello Scarano U. Questi ha posto molto chiaramente in luce, sulla base di un'attenta analisi epigrafica, che i Verazi, e in particolare quelli col prenome di Lucio, furono tutt'altro che estranei al mondo romano degli ultimi secoli prima dell'era volgare. Anzi ha fatto qualcosa di più: ha persuasivamente associato che i Verazi erano gente molto benestante e di discendenza etrusca, probabilmente cerite.

Che altro per essere indotti a supporre come molto vicino al vero che un Verazio schiaffeggiatore sia effettivamente esistito e che Labeone il suo Lucio Verazio non se lo sia inventato? Direi che con la sua indagine lo Scarano U. abbia davvero ben meritato dai cultori della ricerca giusromanista. Ed appunto perciò proporrei di perdonargli la meno felice idea che gli schiaffi di Verazio siano stati « la manifestazione violenta dell'arroganza di chi ostentava ricchezza e forza economica conquistate », addirittura il mezzo cui faceva ricorso un etrusco romanizzato, di nobili origini, per « finalmente dare libero sfogo ad antichi rancori ».

3. — È il caso, a questo punto, di fermarci sugli schiaffi di Verazio un po' più di quanto non si sia fatto sino ad oggi.

Di che schiaffi si trattava? Più precisamente, in che senso vanno intese le parole usate da Labeone per indicare gli schiaffi dati da Verazio agli uomini liberi che incontrava per strada? Si badi, infatti, che il giurista non parla genericamente di *alapaes*, di *manu percussiones*, di *colaphi*, di *percolopationes* (parola, quest'ultima, che desumo a titolo personale dal verbo *percolopare* utilizzato da Petronio, *Satyr.* 44.5), astenendosi in particolare dall'uso di « *pugnum in os impingere* », o di « *pugno malam percutere* », o insomma di locuzioni che richiamino l'idea, per dirla con i tecnici, dell'« uppercut », cioè del montante al viso. Egli precisa che Verazio usava « *os hominis liberi manus suae palma verberare* » e passa, di lì a un momento, a ribadire questo comportamento del suo personaggio con l'uso del neologismo, o comunque del *hapax*, « *depalmare* ». Verazio dunque, stando al linguaggio di Labeone, non procedeva a « vie di fatto »

eccessivamente violente, ma usava limitarsi a colpire (*verberare*) la guancia del paziente col palmo della mano (*palma*).

I giuristi del moderno ben sanno come e quanto si discuta, in materia penalistica, circa la distinzione tra il reato di « percossa » e il piú grave reato di « lesione personale minima ». Ad essi certamente non sfugge che gli amministratori di giustizia, sia in Italia che fuori, sono fortemente divisi in ordine al quesito se qualificare e punire come semplice percossa, anziché come lesione, magari minima, la via di fatto (schiaffo, pugno, spintone eccetera) che, pur non provocando una rottura dei tessuti epidermici dell'offeso, lasci peraltro un segno superficiale visibile di una certa durata, cioè un'echimosi, un livido, un forte rossore. Generalmente, ma non sempre, si tende ad accogliere questa seconda soluzione non in coerenza con particolari dottrine cliniche, ma in omaggio al principio « *in dubio pro reo* ».

Il problema si ripresenta, o meglio si ripresentava in passato (sino ai primi decenni del secolo XX), nei riguardi delle vertenze cavalleresche. Secondo gli usi prevalenti in materia (dei quali io sono, per « hobby », un conoscitore abbastanza informato), l'offesa « da gentiluomo », quella che scatenava da parte del gentiluomo offeso il cartello di sfida, consisteva nel semplice schiaffo manuale o, meno ancora, nel lancio di un guanto o di qualche biglietto da visita (anzi gli offensori piú cauti si limitavano a dire: « Signore, si ritenga schiaffeggiato »). Se il soggetto offensore trascendeva e si abbandonava a pugni, a sergozzoni o ad altri modi (come soleva dirsi sprezzantemente) « da facchino », l'aggredito (sempre se gentiluomo, si intende) poteva evitarsi di mandargli a casa i padrini e aveva il diritto, o in casi estremi il dovere morale, di sporgere nei suoi confronti, a guisa di un comune cittadino, una volgare querela penale.

Tornando a Labeone e Verazio, io penserei che il primo abbia voluto, con il suo « *depalmare* », porre in evidenza un comportamento di non smodato sfoggio di violenza da parte di Verazio nella sua attività schiaffeggiatoria. Verazio era uomo superbo e scostante quanto si vuole, ma non agiva per impulso di iracondia, bensí per meditato diletto. Non essendo, per quanto ne sappiamo, un cretino integrale, certamente egli si rendeva conto che, se avesse ecceduto nella violenza dello schiaffo, molti dei concittadini fermati da lui in istrada gli sarebbero saltati agli occhi, per piú che legittima reazione, ben prima che lo schiavo pagatore avesse avuto il tempo di estrarre dalla rigonfia borsa i venticinque assi da numerare uno sull'altro a titolo di pena per l'*iniuria* posta in atto dal suo padrone.

Né la zuffa si sarebbe potuta sempre evitare anche nel caso del pa-

gamento degli assi. I Romani (per dirla con un grande napoletano che non era ufficialmente un filosofo), i Romani erano uomini, non caporali. Sarebbero, chi sa, intervenuti altri passanti, sarebbero accorsi i *tresviri capitales*, si sarebbero interessati della vicenda i *tribuni* e, al limite, dei brutti modi abituali in Verazio avrebbero tenuto conto, a suo tempo, i *censores*.

4. — Io sono incline a credere, in conclusione, che Labeone abbia scritto « *depalmare* » a ragion veduta, e cioè per mantersi col suo apologo nel verosimile di qualche schiaffetto superficiale, approssimato, quasi simbolico, dato qua e là, ridacchiando, da quell'originale di Verazio a mera vigliati passanti. Solo a questo patto una buona percentuale delle vittime del nostro personaggio avrebbe incassato pazientemente lo scherzo grossolano e i connessi baiocchi della pena decemvirale, astenendosi cioè dall'impiegare i venticinque assi dell'« avere » quanto meno per un « dare » di corrispondente importo implicato da uno schiaffo, diciamo così, di reazione a danno dell'offensore. Forse non ha adeguatamente pensato a tutto ciò il Manfredini, quando ha sostenuto che, viceversa, il comportamento di Verazio fosse particolarmente violento e offensivo.

E a chi ora si chiedesse, allontanandosi dal tema di questa nota, come mai io abbia dimostrato, nei capoversi che precedono, tanta sensibilità alle diverse estrinsecazioni possibili delle « vie di fatto », la risposta sarebbe stata facilmente data al mio posto da chi ben mi conosceva, cioè dalla carissima, indimenticabile Gloria. Curioso come sono, a prescindere dalle raffinatezze cavalleresche, anche di letteratura napoletana, io non ignoro, ovviamente, quel vivacissimo pezzo versaioolo sei-settecentesco, da recitarsi su un ritmo di « tarantella », che è la « Canzone del guarracino ».

Nella sua versione piú ricca ed artistica, uscita probabilmente dalle mani di un anonimo letterato del settecento, la vecchia canzone napoletana racconta la storia del pesce « guarracino », una sorta di bellimbusto da identificare forse con la rossa triglia di scoglio (*mullus surmuletus* o *rex mullorum*), quando commise la leggerezza di fare la corte alla verde-bianca « sardella » (*clupea pilchardus*) senza tener conto del fatto che questa era già in parola con l'« alletterato », cioè con il robusto e un po' gradasso tonno tonnina (*euthynnus allitteratus*).

Al colmo delle furie, l'alletterato dette addosso al guarracino, minacciando di infliggergli la meritata lezione: « . . . *Ab, malandrino, / tu me lieve la 'nnamurata / e pigliatèlla sta mazziata* ».

Dopo di che alle parole seguirono i fatti, di tra i quali è facile avvertire che gli « schiaffe » sono una *species* ben individuata.

*Túffete e tàffete, a meliúne / le deva pàccare e secuzzúne, / schiaffe,
ponie e perepésse, / scoppolúne, fecozze e conésse, / scerevecchiúne e
sicutennòsse / (e l'ammaccava osse e pilòsse).*

Inutile aggiungere che, richiamati dallo scontro, altri innumerevoli pesci e affini dell'animato golfo napoletano accorsero a prendere le parti dell'uno o dell'altro contendente, se non addirittura di tutti e due, dando così luogo in piccolo, ma in animazione di gran lunga maggiore, a qualcosa di analogo all'antichissima « batracomiomachía ».

2. ROMOLO E L'ADULTERIO.

1. — È scontato che gli antichi autori erano (o mostravano di essere) fermamente convinti che gli arcaici re, a cominciare da Romolo, avessero emanato un certo numero di *leges regiae*: basti in proposito l'affermazione di Livio (1.8.1), secondo il quale Romolo « *rebus divinis ita perpetratis vocataque ad concilium multitudine, quae coalescere in populi unius corpus nulla re praeterquam legibus poterat, iura dedit* ». Non è dei miei e altrui dubbi in proposito che voglio qui occuparmi. Voglio solo dedicare due parole a quanto afferma Dionigi di Alicarnasso (2.25.6), là dove ad una fantasiosa disquisizione sulle unioni matrimoniali fuori e dentro la Roma delle origini fa seguire l'attribuzione a Romolo di una legge per cui (traduco) i parenti (συγγενεις) di una moglie poco virtuosa ed obbediente « giudicavano col marito queste colpe, fra le quali vi era l'adulterio e, cosa che ai Greci sarebbe apparsa la più piccola delle trasgressioni, se fosse stata sorpresa a bere vino », precisando che « Romolo permetteva di punire entrambe queste colpe con la morte... poiché considerava l'adulterio fonte di follia e l'ubriachezza di adulterio ».

Una studiosa recentemente ha sostenuto, con grande impegno di dottri-

² Sul tema: P. GIUNTI, *Adulterio e leggi regie, Un reato fra storia e propaganda* (1991), con fonti e bibliografia; A. GUARINO, *Lui, lei e l'altro nel matrimonio romano*, in *Index 21* (1993). Sulle cd. *leges regiae*: A. GUARINO, *L'ordinamento giuridico romano*⁵ (1990) 151, 185 ss. Sull'episodio di Lucrezia: A. GUARINO, *Il 'dossier' di Lucrezia*, in *Le origini quiritarie* (1973) 121 ss. Su Dionigi di Alicarnasso e la costituzione di Romolo: L. FASCIONE, *Il mondo nuovo* (1988) 49 ss., con bibliografia. Su Augusto e Romolo: F. GUIZZI, *Il principato tra « res publica » e potere assoluto* (1974) 199 ss. Su tutta la travagliata e contestata storia della legislazione matrimoniale augustea: A. METTE-DITTMANN, *Die Ehegesetze des Augustus* (1991), con bibl.; nonché, tuttora validissimi, i due saggi di P. JÖRS, « *Iuliae rogationes* » (rist. 1985), con *Nota di lettura* di T. SPAGNUOLO VIGORITA.